

Atto dell'assemblea
del 20 ottobre 1847
Roma

Signori,

La Regia Legge del 30 ottobre 1847
col quale fu stabilito un Magistrato
di Capazione, dispone all'art. 27
che gli Avvocati presso quel
Magistrato sarebbero nominati dal
Re, e scelti fra quelli che da dieci
anni avrebbero esercitato la professione
di Avvocato: dispone inoltre che il
loro numero verrebbe determinato
e che essi potrebbero altresì patro-
cinare presso gli altri Magistrati
e Uffizi.

In esecuzione di questo articolo
di legge venivano da S. M. nomi-
nati presso il Magistrato di Capa-
zione venti Avvocati fra quegli
avvocati in questa capitale da
dieci anni, e si dichiaravano collo

stefo provvedimento ammesso al
patrocinio avanti detto Magistrato
i Professori e gli altri membri della
facoltà legale di Torino, sempre che
in essi concorra la condizione dell'
esercizio decennale della loro professione.
Finalmente, sebbene le regole di
procedura da osservarsi per la
cassazione, rendessero per alcuni
atti necessaria la residenza di
detti avvocati nella città ove siede
il Magistrato, tuttavia, siccome le
regole medesime rendevano possibile
per altri atti ed opportuno in questo
caso nell'interesse delle parti dispo-
nanti nella giurisdizione di altri
Magistrati d'appello, ove la
facoltà medesima fosse concessa
a taluno fra gli avvocati patroci-
nanti negli altri distretti, così la
facoltà del patrocinio avanti la
cassazione conciliabilmente con le
regole di procedura per essa
appeguate fu parimenti accordata
a due fra i patrocinanti nei distretti
dei Magistrati d'appello di Savona,

Viterbo, Genova e Casale.

Signori! comechè sotto ogni rapporto commendevole per se medesima la scelta stata fatta in esecuzione di quell'articolo di legge, non poteva a meno tuttavia di far nascere un onesto desiderio di trovarsi nello stesso numero compresi in molti altri di coloro che, forniti degli stessi titoli, aspiravano ad un'eguale facoltà, e solo ne rimasero esclusi per la limitazione del numero.

A soddisfare in modo compiuto alle moltiplicate domande che a questo effetto s'involterarono, e ad escludere ogni ombra di parzialità e di favore, parve pertanto unico mezzo quello di rinvenire sulla legge che voleva determinato il numero degli Avvocati presso il Magistrato di Cassazione, e rendeva per tal modo necessaria la sempre difficile e ingrata via della scelta. E tanto più facilmente parve

possibile di potersi allontanare
dal sistema di un numero fisso
e determinato, in quanto che,
potendo in forza della legge
medesima quegli Avvocati
patrocinare altresì presso gli
altri Magistrati e Tribunali,
manca ogni motivo di conservar
loro uno speciale privilegio.

Per questi motivi ho
l'onore di presentarvi il seguente
progetto di legge:

Art. 1.

Al patrocinio avanti il Magistrato di Capazione dovranno ammessi tutti gli avvocati patrocinanti, i quali da dieci anni abbiano esercitata tale professione avanti i Magistrati d'Appello.

Art. 2.

La Corte che sceglierà uno di otto avvocati non residenti in Corina dovrà altresì eleggerne uno fra quelli qui residenti per le significazioni ed avvisi occorrenti a termini della legge.

La detta doppia elezione dovrà risultare, sotto pena di decadenza dal mandato speciale di cui agli art. 8 e 22 del regolamento annexo all'editto di ottobre 1847, relativo alla procedura avanti il Magistrato di Capazione.

Art. 3.

Per l'ammessione effettiva,
dovranno gli Avvocati insicuri
nell'art. 1.^o ricorrere al Magistrato
di capazione facendo fede dell'
esercizio attuale e abituale della
loro professione avanti un Magistrato
d'appello.

Art. 4.^o

La declaratoria di ammissione
mancherà di inserirvi il nome dell'
Avvocato sull'atto che dovrà rimanere
affisso nella sala delle udienze,
ed in quella sostinuta ai patrocinanti.

Art. 5.^o

Gli Avvocati presso il Magistrato
di capazione stati nominati ed
ammessi prima d'ora in esse-
zione del titolo d'atto e di relativi
posteriori provvedimenti, continueranno
nell'esercizio loro senz'obbligo
di altre giustificazioni.

Art. 6.^o

Per ogni caso, testo dopo le tornate
dei Magistrati d'appello, i regolari

proprio i medesimi trasmetteranno a
a quello proprio il Magistrate di capazione
i nomi degli Avvocati che hanno
prestato il giuramento annuale, e
ne verrà fatta annotazione sull' albo
del Magistrate di capazione.

Coloro che non avranno adempita
quella solennità dovranno supplicare
nel presentarsi all' udienza avanti
il Magistrate di capazione. Di questi
giuramenti sarà pure fatta an-
notazione sull' albo.

Art. 7.

È derogato al disposto della
prima parte dell' art. 27 del citato
Editto 30 ottobre 1847 e ad ogni
altra disposizione in quanto possa
esser di contrario alla presente
legge.

A Grandigilli ec. è
incaricato ec.

13 Febbre 1869. Fog. 12

N. 16

Assunzione degli Accusati
al patrocínio avanti il Collegio
di Caspiana. *Costa*